

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (in aggiornamento)

D. E' possibile qualificarsi con la categoria OG11 classifica V anziché OS30 classifica V?

R. Si.

Si precisa, al contempo, che non saranno accettate, ai sensi dell'art. 357, comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, le attestazioni relative alla categoria OG11 che cesseranno di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore (8 giugno 2011) del citato D.P.R.

Aggiornamento dell'11.6.2012

A seguito dell'entrata in vigore (7.6.2012) del D.L. 6.6.2012 n. 73, che di fatto ha prorogato la validità per ulteriori 180 giorni di alcune attestazioni SOA rilasciate ai sensi del D.P.R. 34/2000, tra cui la OG11 che qui interessa, si chiarisce con conseguente superamento della precedente risposta sopra riportata, che per la partecipazione alla gara sarà necessario presentare esclusivamente l'attestazione SOA OS30 classifica V in corso di validità e non la OG11.

Più precisamente, per la partecipazione alla gara non saranno accettate:

- le attestazioni SOA OG11 rilasciate ai sensi del D.P.R. 207/2010 vista la previsione contenuta nell'art. 357, comma 17, del citato D.P.R. come modificato dal recente D.L. 6.6.2012 n. 73;
- le attestazioni SOA OG11 rilasciate ai sensi del D.P.R. 34/2000 non saranno accettate in quanto questa Stazione Appaltante ritiene che, siccome da queste non risulta quali lavorazioni abbiano contribuito a determinare la qualificazione in OG11 (né quali non vi abbiano contribuito), non è possibile ricondurre puntualmente la qualificazione a nessuna delle quattro singole categorie impiantistiche. Se nel bando è richiesta la OS30, la qualificazione in OG11 non sembra potersi ritenere equivalente alla OS30 stessa, in quanto la qualificazione in OG11 potrebbe essere stata conseguita mediante l'esecuzione di lavori realizzati nelle sole categorie OS3, OS5 ed OS28.

Tale impostazione trova riscontro, tra l'altro, nella **Sentenza n° 6760 del 30.10.2003, pronunciata dalla V Sezione del Consiglio di Stato**, che questa Stazione Appaltante condivide. < ... Non sussiste la effettiva sovrapposibilità delle due qualificazioni, per opere generali OG11 e per opere specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 ... La qualificazione OG11 spetta a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno *tre* tra le *quattro* categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Quindi, l'impresa in possesso della OG11 potrebbe avere realizzato, ad esempio, bagni cucine e lavanderie (OS3), impianti pneumatici e antintrusione (OS5) e impianti termici (OS28), ma non impianti elettrici e televisivi (OS30)... La OG11,

quindi, non dà alcuna garanzia di particolare capacità tecnica *su tutta l'area* afferente alle opere specializzate che vi si intendono ricomprese....>

Da ultimo, nonostante il contrario avviso dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, si ritiene che l'ammissione di un'Impresa qualificata nella categoria OG11 violerebbe il principio di parità di condizioni tra concorrenti nei confronti delle Imprese qualificate nella categoria (non solo prevalente, ma anche unica) OS30.